



COMUNE DI PRIZZI

Città Metropolitana di Palermo

Allegato alla delibera
del Consiglio Comunale
n. 40 del 30/09/2021

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DEI PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

ART 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Nel quadro delle attività di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali dalla L.R 22/86 il Comune di Prizzi ha istituito con Delibera della Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2012, ai sensi dell' art. 27 della legge sopra citata, apposito Albo cui sono tenuti ad iscriversi i privati che gestiscono o che intendono gestire, anche a fini di lucro, strutture diurne e residenziali per l'accoglienza di anziani o altri soggetti, al di fuori di qualsiasi rapporto convenzionale con gli Enti locali.

L'iscrizione sopra prevista è preordinata all'esercizio da parte del Comune della vigilanza socio igienico sanitaria sia sugli ambienti destinati all'attività svolta, sia sul personale a qualsiasi titolo impiegato che sui servizi offerti. Per l'espletamento di tale vigilanza il Comune provvede con personale alle proprie dipendenze per gli aspetti strutturali e socio assistenziali, mentre per gli aspetti igienico sanitari si avvale della collaborazione di personale specializzato dell'Azienda Sanitaria Locale presente sul territorio, nell'intento di garantire all'utenza, mediante periodici controlli, elevati standard qualitativi nell'ambito della struttura che li ospita.

ART 2

ISCRIZIONE ALBO COMUNALE

Per ottenere l'iscrizione all'Albo comunale di cui all'art. 27 della L.R 22/86, il legale rappresentante della struttura socio-assistenziale deve presentare istanza al Comune.

Il Dirigente di Settore, con propria determinazione, dispone l'iscrizione della struttura privata all'Albo Comunale, previa verifica della regolarità degli appresso specificati documenti che il legale rappresentante della struttura dovrà produrre:

- a) copia della SCIA presentata al Comune per l'esercizio dell'attività;
- b) segnalazione certificata per agibilità con destinazione d'uso dell'immobile
- c) autorizzazione/nulla osta al funzionamento, rilasciata dall'U.T.C. indicante la capacità ricettiva della struttura;
- d) elenco nominativo del personale impiegato nella struttura con le specifiche mansioni ed il possesso dei titoli professionali compatibili;
- e) tabella dietetica redatta da un dietologo e visita dal servizio competente dell'ASP;
- f) carta dei servizi assicurati dalla struttura, riportante la descrizione dettagliata dei servizi offerti e le tariffe praticate

ART.3

CAPACITA' RICETTIVA

Le strutture socio-assistenziali non possono ospitare un numero di utenti superiore al tetto massimo fissato nell'autorizzazione alla gestione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale e confermato nella determina di iscrizione all'Albo Comunale. Ogni variazione dovrà essere preventivamente autorizzata,previa nuova istanza al Sindaco del Comune, ex art.2 del presente R.C. I gestori della struttura sono tenuti a comunicare all' Ufficio comunale preposto alla vigilanza, così come agli organi di P.S. sia il numero,che le persone in essa ospitante, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, al fine di un monitoraggio costante del numero degli ospiti presenti nella struttura.

ART .4

VERIFICA DEI REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO

Ogni struttura socio-assistenziale privata iscritta all'Albo Comunale è soggetta a periodiche visite ispettive di controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento,effettuate da questo Ente ogni qualvolta lo riterrà opportuno, con il supporto dei competenti uffici dell'ASP. In caso di accertate violazioni alla normativa vigente,nonché al Regolamento Comunale,il Dirigente dei Servizi Sociali comunicherà un termine finale,comunque non superiore a trenta giorni, entro cui i responsabili delle strutture dovranno adempire alle prescrizioni stabilite.

Art. 5

ISCRIZIONE

L'iscrizione all'albo comunale di cui all'art. 27 della legge regionale n. 22/86 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti strutturali

Le strutture in argomento debbono uniformarsi alle vigenti prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, pubblicasicurezza, prevenzione incendi, igiene e sanità, igiene sui luoghi di lavoro.

Si prescrive inoltre che:

- le strutture devono essere ben collegate con mezzi pubblici con il centro cittadino e con i presidi sociali e sanitari presenti nel territorio;
- in caso di allocazione in zone periferiche o fuori dal centro urbano deve essere assicurato un servizio di navette con almeno due corse giornaliere che assicuri il collegamento di cui al punto precedente;
- dovranno inoltre essere garantite:

- camere da letto confortevoli con non più di quattro posti letto ciascuna e con le seguenti superfici minime peroccupante: 8 mq./1, 14 mq./2, 22 mq./3 e 28 mq./4;
- servizi igienici attrezzati con maniglie di sostegno e lavabi senza colonna nel rapporto di uno ogni quattro utenti e conalmeno un bagno assistito per disabili per ogni dieci ospiti;
- un locale pranzo con superficie minima di mq. 1,3 per utente ed un locale soggiorno con superficie minima di mq. 2per utente, nel caso che i due predetti ambienti risultino accorpati la superficie minima complessiva dovrà essere dialmeno mq. 3 per utente;
- un ambiente pluriuso di almeno 8 mq. per ambulatorio-farmacia, riabilitazione e servizi di igiene e cura delle persone,tale ambiente dovrà essere dotato di lettino, armadio e frigorifero per la conservazione dei farmaci, cassetta di prontoso soccorso e schedario per le cartelle cliniche;
- locale spogliatoio per il personale, debitamente attrezzato e distinto per sesso se il numero dei dipendenti è superiorealle cinque unità;
- servizi igienici per il personale, in conformità alle norme sull'igiene sui luoghi di lavoro;
- locale attrezzato per la pulizia, la lavanderia ed il deposito dei detersivi.

Requisiti organizzativi e funzionali:

Ai fini dell'iscrizione è richiesta la presenza, anche in convenzione, delle seguenti figure professionali, sociali esanitarie in relazione alla tipologia ed ai bisogni dell'utenza e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro:

- 1 infermiere professionale con reperibilità nell'arco delle 24 ore;(nelle ore di non presenza nella struttura deve garantire la reperibilità, intervenendo entro il termine massimo di sessanta minuti dalla chiamata. Dovrà effettuare quando previsto dal relativo mansionario dell'Infermiere Professionale. Le prestazioni dovranno essere effettuate previa prescrizione medica e le cure vanno eseguite in stretta collaborazione con il medico curante dell'assistito . Copia del relativo contratto sarà depositato presso l'ufficio comunale preposto)
- 1 assistente sociale o psicologo o educatore professionale;
- 1 animatore.

(Copia dei relativi contratti dovranno essere depositati presso l'Ufficio Comunale preposto)

Si richiede, inoltre:

- assistenza alberghiera completa con obbligo di approntare tabella dietetica giornaliera redatta da un dietologo evistata dal servizio competente dell'Azienda unità sanitaria locale;
- presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- assistenza tutelare diurna e notturna, garantita dalla presenza di operatori nel rapporto:
- 1 per ogni venti utenti per due turni contrattuali;

- 1 per ogni dodici utenti non autosufficienti per due turni contrattuali;
- 1 unità per servizi generali e di lavanderia per ogni venti utenti;
- 1 unità addetta ai servizi di cucina per turno, 3 unità per capacità recettiva superiore ai venti posti.

(Il personale addetto ai servizi di cucina deve possedere i requisiti igienico sanitari e deve essere in possesso di attestazione o certificazione di idoneità igienico sanitaria rilasciata da istituto scolastico professionale, corso di laurea o corso professionale di alimentarista nel rispetto delle leggi 25/08/1991 n.287, 155/1994 del regolamento CEE n.852/2004 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'HCCP, per l'individuazione dei punti critici dove l'alimento può essere contaminato)

(Copia dei relativi contratti dovranno essere depositati presso l'Ufficio Comunale preposto)

ART. 6

COORDINATORE

Il coordinatore responsabile deve garantire la propria presenza giornaliera nella struttura con reperibilità telefonica nelle 24 h.

Egli ha il compito di:

- vigilare su tutte le attività svolte dagli operatori assicurando un buon funzionamento della struttura nel rispetto di quanto previsto dalla presente R. C.;
- assicurare che i rapporti fra il personale e gli utenti siano improntati al massimo rispetto, evitando qualsiasi disparità di trattamento nell'assistenza degli ospiti;
- evitare che i rapporti tra operatori ed utenti siano rapportati ad eventuali compensi monetari volontari o regalie varie per gli ospiti della struttura vogliono spontaneamente elargire;
- vigilare sul rispetto degli orari e sul lavoro svolto dagli operatori, compresi quelli a convenzione (infermiere professionale, assistente sociale o psicologo o educatore professionale, animatore);
- curare i rapporti con gli enti pubblici;
- garantire il diritto alla privacy degli ospiti proteggendo i dati sensibili riferiti alla loro persona.

Copia del relativo contratto e/o copia dello statuto dove si evince la nomina a Coordinatore e/o Rappresentante Legale sarà depositato presso l'Ufficio Comunale preposto.

ART. 7

ALTRI REQUISITI ORGANIZZATIVO-FUNZIONALI

Tabella dietetica

Ogni struttura deve essere fornita di apposita tabella dietetica redatta da un dietologo e vistata dal servizio competente dell'ASP. La tabella dietetica va sempre tenuta esposta in cucina. Contestualmente, le diete specifiche per particolari patologie devono essere consultabili.

Registro degli ospiti

Ogni struttura deve essere dotata di un registro degli ospiti, vidimato dal Responsabile della struttura, aggiornato in modo chiaro con la perfetta identificazione dei presenti e visionabile in qualsiasi momento.

Ogni variazione dei nominativi va sempre comunicata all'Ufficio dell'Ente Comunale preposto alla vigilanza entro le 24 h successive.

Ogni trimestre viene inviata all'Ufficio preposto alla Vigilanza una copia del Registro Ospiti aggiornata alla data di invio. E' fatto obbligo alla struttura fornire analogo informativa alle autorità di P. S., entro e non oltre le 24 h successive all'arrivo dell'ospite nella struttura, affinché possano attivare i controlli sulle persone ospitate in analogia alle disposizioni vigenti in materia di ricezione di tipo alberghiera.

Cartelle cliniche

La struttura deve esser fornita di uno schedario adeguato alla normativa vigente in materia di privacy, contenente le cartelle cliniche degli ospiti, ognuna delle quali dovrà riportare nome e cognome dell'utente, quadro clinico, nominativo del medico curante, terapia farmacologica prescritta dal medico ed eseguita dall'infermiere professionale.

Carta dei Servizi

La carta dei servizi deve fornire, a chiunque ne prenda visione, la fotografia della struttura. Deve contenere i programmi giornalieri, i nomi di tutti i dipendenti, le tariffe praticate, i servizi migliorativi offerti. Deve essere di facile lettura per chiunque ne venga in possesso e tenuta a vista nella struttura.

ART. 8

CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo Comunale potrà avvenire:

- 1) su formale richiesta degli interessati;
- 2) d'ufficio ove, a seguito di visite ispettive periodiche da parte dell'ASL competente, venga riscontrata l'assenza o l'insufficienza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente; alla cancellazione farà seguito il provvedimento di chiusura;

Dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall'Albo verrà data comunicazione all'inizio di ogni anno all'Assessorato Regionale competente, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 23/86 e alla questura affinché possano essere attivati gli adempimenti di competenza;

L'amministrazione comunale dovrà annualmente, entro il 30 giugno, procedere alla revisione delle strutture iscritte nell'albo comunale circa il mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi e circa il rispetto delle direttive di cui ai punti precedenti.

In caso di inadempienza, ove non si ottemperi entro mesi tre alle prescrizioni impartite, l'amministrazione comunale provvederà alla cancellazione dall'albo ed alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 9

VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

La vigilanza igienico sanitaria sugli enti privati che richiedono l'iscrizione all'albo avrà carattere preventivo e successivamente periodico. Qualora venissero meno i requisiti prescritti dal presente regolamento e dalla normativa vigente, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 8;

Di tale vigilanza sarà incaricata l'ASL competente per territorio che relazionerà al competente ufficio comunale.

ART. 10

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla data di esecutività dello stesso. Dalla stessa data è abrogato ogni altro precedente regolamento in materia.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.